

Prot. 2723



TRIBUNALE PER I MINORENNI PER DI POTENZA

Al sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria e dei Servizi, Ministero della Giustizia
Al sig. Capo Dipartimento della Giustizia Minorile
e di Comunità, Ministero della Giustizia
All'On. Consiglio Superiore della Magistratura
(settima commissione emergenza)

ROMA

A S.E. il Presidente della Corte di Appello

POTENZA

Alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni

SEDE

Agli Ordini degli Avvocati del Distretto

Ai colleghi, al personale di cancelleria, ai giudici

onorari

OGGETTO: integrazione dei precedenti ordini di servizio, anche alla luce del protocollo varato dal CSM, relativo alle modalità di fissazione e di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio civili.

In considerazione dei provvedimenti organizzativi adottati dall'amministrazione a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, in applicazione della delibera del 26.3.2020 contenente linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 e al protocollo varato dal CSM, ad integrazione della suddetta delibera, relativo alla gestione delle udienze civili tramite collegamento da remoto presso il tribunale per i minorenni, richiamati i precedenti ordini di servizio, in particolare gli ordini di servizio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

del 10.3.2020 e del 23.3.2020 relativo al settore penale ciascun magistrato, valutata **con il massimo rigore** la possibilità di garantire le condizioni di sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria in atto, applicato l'art. 83 lett. g) del decreto – legge n. 18/2020, provvederà al rinvio d'ufficio **oltre il 30 giugno 2020** dei procedimenti non qualificati come urgenti, applicando quanto già stabilito nei propri precedenti provvedimenti, **prevedendo, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del decreto – legge n. 18/2020, salve ulteriori modifiche normative in senso diverso, che oltre tale data siano rinviati anche i procedimenti civili e penali non urgenti fissati tra la data della cessazione del periodo di sospensione obbligatoria e il 31 giugno 2020;**

ciascun magistrato, quanto ai procedimenti civili, adotterà le seguenti soluzioni:

1. trattazione scritta ai sensi della lettera h) del D.L. n. 18/2020, in relazione alle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (udienze conclusive dei procedimenti di adottabilità e dei procedimenti di volontaria giurisdizione su ricorso di parte, o comunque, in cui siano costituite le stesse e sia stato nominato il curatore speciale del minore);
2. collegamento da remoto, ai sensi della lettera f) del D.L. n. 18/2020, con applicativo Teams o, in caso di problemi tecnici, con altro equivalente, per quei procedimenti in cui le parti siano costituite a mezzo dei difensori;
3. trattazione nell'aula di Tribunale, solo per quei procedimenti che richiedono una trattazione urgente, che non possono essere trattati ai sensi di quanto previsto nei precedenti nn. 2 e 3;
4. l'ascolto del minore in Tribunale, qualora il medesimo sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori e solo nel caso in cui l'ascolto sia indispensabile, nel rispetto di tutte le cautele fissate la fine del contenere l'emergenza epidemiologica;
5. l'ascolto in remoto presso la comunità dei minori che siano collocati in struttura protetta;
6. l'ascolto in remoto dei minori per i quali sia stato nominato il curatore speciale, nello studio del medesimo, se sia disponibile, applicandosi, in mancanza di tale disponibilità, quanto previsto nel punto n. 4);
7. l'ascolto del minore in Tribunale, qualora il medesimo sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori e solo nel caso in cui l'ascolto sia indispensabile, nel rispetto di tutte le cautele fissate ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia;

8. stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti saranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la pec comunicata nel primo atto processuale, sia al tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei servizi territoriali o consulenti tecnici, verranno depositate a mezzo pec del tribunale, ovvero in mancanza, presso l'indirizzo e-mail ordinario indicato nei precedenti ordini di servizio;
9. ciascun magistrato potrà delegare ai **giudici onorari** a sé assegnati, preferibilmente, l'ascolto in remoto dei servizi sociali e degli operatori delle comunità, unitamente ai minori, particolarmente con riferimento ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e gli adempimenti istruttori che ritenga delegabili;
10. nel periodo indicato i **giudici onorari delle adozioni** potranno procedere alle istruttorie relative alle coppie che hanno fatto domanda di adozione e ai relativi colloqui informativi, esclusivamente in remoto, concordando la modalità con gli interessati, e solo qualora i medesimi siano attrezzati per il collegamento da remoto;
11. conformemente alle indicazioni fornite dalle linee guida diramate dal CSM, i **giudici onorari**, d'intesa con il presidente, si impegneranno nelle attività di raccordo dell'ufficio con i servizi territoriali e con la comunità di accoglienza.

PER IL COLLEGAMENTO DA REMOTO (lettera F):

Il Giudice comunicherà alle parti (compreso il PM, ove è richiesta la sua presenza), nel termine non inferiore di sette giorni prima dell'udienza, che potrà essere ridotto anche *ad horas* per improrogabili ragioni d'urgenza, la data, ora e modalità di collegamento per l'udienza da tenere da remoto, decreto che deve contenere i seguenti:

AVVERTIMENTI:

- la partecipazione sarà consentita al PMM, ai difensori costituiti ed alle parti personalmente, ai servizi territoriali, alle comunità ospitanti, ai CTU mediante collegamento alla **stanza virtuale**, che sarà raggiungibile telematicamente **cliccando sul collegamento ipertestuale che sarà indicato nella mail inviata ad ogni difensore e soggetto interessato**;
- nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITI


Dispone che i difensori delle parti e i soggetti citati per l'udienza siano invitati, entro cinque giorni prima della data dell'udienza:

- a informare l'ufficio se le parti saranno in grado di partecipare all'udienza in remoto e, in tal caso, a rendere noto se le medesime saranno in grado di effettuare il collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario, chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento dell'epidemia;
- a trasmettere una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo, ovvero dal magistrato o giudice onorario a ciò delegato.

Nel **VERBALE**, all'apertura:

- il giudice
 - ✓ prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti, nonché dalla presenza, nei luoghi in cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (magistrati tirocinio, tirocinanti, codifensori e praticanti procuratori);
 - ✓ avvertirà che la registrazione dell'udienza è vietata e si accerterà che non siano collegati soggetti non legittimati, nonché dalla dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello in cui si collega il difensore;
 - ✓ avvertirà tutte le parti che, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video;
 - ✓ nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;



- ✓ disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti;
- ✓ darà lettura del verbale di udienza;
- ✓ curerà che, all'esito dell'udienza e al momento della lettura del verbale, intervenga il cancelliere ai fini della verifica della regolarità della stessa, e comunque, inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del principio del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di avere ricevuto gli atti e le relazioni di cui al punto 8);
- i procuratori delle parti e le parti collegate da remoto:
 - ✓ dichiareranno che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
 - ✓ si impegneranno a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;

In caso di **MALFUNZIONAMENTI**, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Con riferimento ai procedimenti penali, si richiama integralmente l'ordine di servizio del 24 marzo 2020, prevedendo che:

- la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia (ovvero tramite le piattaforme Microsoft Teams o Skype for business), applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, facultando il difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato;
- ai fini dell'attivazione del collegamento in remoto, il Presidente del collegio, ovvero il GIP, o il magistrato di sorveglianza, con l'ausilio del personale della cancelleria penale, prenderà contatti con il personale incaricato dell'istituto penitenziario, ovvero della comunità in cui si trova l'interessato, al fine di predisporre il collegamento per la data dell'udienza;

- con riferimento agli indagati e/o imputati in regime di permanenza in casa, il magistrato si attiverà, anche raccordandosi con l'ufficio del pubblico ministero, al fine di predisporre l'udienza in remoto, presso l'autorità di PG delegata all'esecuzione della misura;

- con riferimento alle udienze di convalida delle misure per cautelari, il magistrato si attiverà, raccordandosi con il CPA, per garantire la celebrazione dell'udienza di convalida in remoto.

Potenza, 7 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Montaruli

